

**Crumiraggio interno, demansionamento e condotta anti-sindacale**  
**A proposito di una recente sentenza della Cassazione**

La sostituzione di lavoratori in sciopero con personale non scioperante deve considerarsi una condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, se comporta il demansionamento dei lavoratori utilizzati. Lo afferma la Cassazione (sent. n. 12811 del 3 giugno 2009) respingendo il ricorso contro una decisione della Corte di appello di Firenze che aveva condannato Autostrade per l'Italia SPA per aver comandato, in occasione di uno sciopero, 31 dipendenti "apicali" (dirigenti e quadri) ad operare presso i caselli in sostituzione del personale addetto all'esazione del pedaggio.

La vicenda ha permesso al Supremo Collegio di fornire una serie di chiarimenti in merito ai limiti di legittimità del c.d. crumiraggio interno e, soprattutto, all'esatta portata del divieto di demansionamento sancito dall'art. 2103 c.c.

Il crumiraggio interno non è illegittimo, per consolidata giurisprudenza, dal momento che l'adozione di misure necessarie per ridurre le conseguenze negative di uno sciopero costituisce esercizio della libertà economica del datore garantita dall'art. 41 della Costituzione. E tra tali misure può rientrare anche la sostituzione dei lavoratori scioperanti con altri non aderenti allo sciopero o impiegati in settori diversi da quello interessato dall'astensione.

Ciò che il datore non può fare è sostituire i lavoratori in sciopero con lavoratori adibiti a mansioni superiori rispetto a quelle svolte dagli scioperanti, perché a ciò osta l'art. 2103 c.c. E proprio in merito al divieto posto dalla norma del codice civile la Corte di Cassazione fornisce importanti precisazioni. La disposizione in questione è da ritenersi violata ogni volta che i compiti richiesti ad un lavoratore siano di livello inferiore rispetto a quelli propri della sua posizione di lavoro, a nulla rilevando l'eventuale consenso prestato dallo stesso lavoratore. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale l'ipotesi di demansionamento non può però ritenersi integrata nel caso in cui le mansioni richieste al lavoratore siano "*oggettivamente marginali e funzionalmente accessorie e complementari*" alle sue. Nella sentenza in esame la Corte riprende questo principio interpretativo, ma lo fa chiarendo che tale eccezione debba essere applicata in maniera rigorosamente restrittiva. Da ciò la conclusione nel senso dell'illegittimità della richiesta di prestare attività che siano prive di alcuna connessione con le mansioni abitualmente svolte, anche per il breve tempo strettamente necessario a sostituire lavoratori in sciopero.

La decisione della Corte assume quindi un'importanza che va al di là del tema del crumiraggio e della condotta antisindacale che ne consegue, ponendo un preciso argine all'utilizzo di una nozione ampia di "accessorietà", potenzialmente capace di erodere il generale divieto di demansionamento sancito da una norma imperativa di legge.

In merito alla valutazione dell'antisindacalità della condotta datoriale la Corte si colloca invece su un piano di piena continuità con la giurisprudenza pregressa, peraltro consolidata.

Dall'illegittimità della condotta datoriale i giudici di ultima istanza fanno conseguire la natura antisindacale della stessa ai sensi dell'art.28 St. lav., ovvero la sua capacità di ledere gli interessi collettivi dei quali il sindacato è titolare. Il datore fa ricadere sui lavoratori demansionati le conseguenze dello sciopero, mettendo in contrasto i lavoratori tra di loro e con le organizzazioni sindacali. La condotta datoriale finisce così per ledere sia i diritti dei lavoratori non scioperanti, che possono legittimamente rifiutarsi di svolgere le prestazioni richieste, sia l'interesse del sindacato ad organizzare la propria attività in maniera efficace.

Proprio da quest'ultimo passaggio argomentativo della Corte si può prendere spunto per evidenziare come una soluzione diversa potrebbe configurarsi in relazione alla valutazione di antisindacalità, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale per il quale il crumiraggio interno resta di per sé un atto non contestabile da parte del sindacato.

Come la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare (C.Cost. n.28/1974), ai fini del giudizio ex art.28 St. lav. è ininfluenza l'accertamento della legittimità o meno del provvedimento adottato dal datore; ovvero non è necessario che questo, per essere antisindacale, sia illegittimo in

quanto adottato in violazione di una specifica e diversa disposizione di legge. Se ne potrebbe allora trarre la conclusione che, se la sostituzione dei lavoratori in sciopero lede l'interesse del sindacato perchè *“impedisce o limita”* oggettivamente l'attività di quest'ultimo, ciò debba essere riconosciuto indipendentemente dal fatto che il comportamento datoriale implichi o meno il demansionamento dei lavoratori utilizzati.

Ma la Corte si ferma sulla soglia della consolidata giurisprudenza pregressa e ritiene che esista una differenza sostanziale, sotto il profilo della lesione dell'interesse collettivo del sindacato, tra l'ipotesi in cui le prestazioni svolte dai non scioperanti siano legittimamente richieste e l'ipotesi in cui ciò non accada. Solo nel secondo caso si verificherebbe l'effetto di dividere *“gli interessi dei lavoratori ...ponendoli in contrasto tra loro e con le loro organizzazioni”*. Un'affermazione che non convince fino in fondo, dal momento che è evidente come il vincolo di solidarietà tra lavoratori venga violato tutte le volte che uno scioperante viene sostituito da un altro lavoratore, indipendentemente dalla qualifica di quest'ultimo.

L'importanza della sentenza della Corte in commento va dunque colta più sotto il profilo della rigorosa interpretazione dell'art. 2013 c.c., capace di fugare ogni dubbio circa la sua inderogabilità, che sul piano dell'applicazione dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, che resta inutilizzabile per contrastare il crumiraggio interno attuato con mezzi non altrimenti illegittimi.

Giovanni Orlandini,  
Prof. associato presso l'Università di Siena